

Tra,

... (in appresso, per brevità, «Cessionario»)

e,

... (in appresso, per brevità, «Cedente»)

Premesso che,

- 1) il Cedente ha concluso con il Cessionario un contratto di in data, per Euro..... destinato a finanziare esclusivamente la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare denominato ubicato
- 2) il Cedente ha stipulato in data ... con il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. (di seguito per brevità "GSE") la Convenzione n ... (allegata al presente atto e di seguito "Convenzione") per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, (ai sensi dei decreti ministeriali del 28.07.05 e del 06.02.06 e delle delibere della Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 188/05 e n. 40/06) o (ai sensi del decreto ministeriale del 19.2.2007 e della delibera della Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 90/07) [eliminare riferimenti normativi che non sono pertinenti];
- 3) la documentazione contrattuale da cui risulta il credito suddetto, ovvero la Convenzione, viene consegnata al Cessionario ai sensi dell'art. 1262 c.c.;
- 4) il Cedente garantisce l'esistenza del credito medesimo e dichiara che lo stesso è nella sua piena titolarità e disponibilità e non soggetto a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli di qualsiasi natura;
- 5) il cedente si impegna a comunicare per iscritto al Cessionario l'eventuale insorgere dei citati vincoli, nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito ceduto e/o al rapporto che vi ha dato origine;

Tutto ciò premesso, il Cedente con il presente atto dichiara di cedere, come cede, pro-solvendo a favore del Cessionario, a garanzia del suddetto finanziamento, tutti i crediti presenti e futuri dal medesimo vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione n. ... del, fino a scadenza di quest'ultima.

Art. 1 – Oggetto della garanzia e credito garantito.

1. Il credito derivante dalla Convenzione di cui al punto 2 della premessa è ceduto pro solvendo a favore del Cessionario, a garanzia del finanziamento dallo stesso concesso e di quanto ad esso dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese, comprese quelle di cui al successivo art. 5 ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito concesso.

Art. 2 – Efficacia della garanzia.

1. La presente cessione non pregiudica le ragioni di credito derivanti dal finanziamento rilasciato dal Cessionario che non siano coperte, eventualmente, dall'incasso delle somme di cui alla presente cessione. Resta, pertanto, fermo il diritto del Cessionario di chiedere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento nei termini e condizioni ivi previsti in caso di mancato incasso dei crediti ceduti o, comunque, di loro non sufficienza per il completo soddisfacimento delle predette obbligazioni.

2. La cessione pro solvendo ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata, o venisse prestata, da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore del Cessionario.

3. Il Cessionario dichiara di essere a conoscenza che la presente cessione dovrà intendersi efficace al momento della manifestazione di accettazione da parte di GSE. È, altresì, a conoscenza che il credito ceduto deriva in capo al Cedente dalla produzione di energia fotovoltaica dell'impianto meglio individuato in Convenzione e che il pagamento delle tariffe incentivanti, ovvero i crediti ceduti con il presente atto, verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 281/05 e n. 88/07 ed in conformità alle modalità di erogazione disciplinate (dalle delibere n. 188/05 e n. 40/06) o (dalla delibera n. 90/07) [eliminare riferimenti normativi che non sono pertinenti].

Art. 3 – Destinazione delle somme incassate.

1. Il GSE provvederà a pagare tutti i crediti derivanti dalla Convenzione direttamente in favore del Cessionario, mediante bonifico bancario sul conto così individuato

2. Le somme incassate dal Cessionario in virtù della cessione sono portate ad estinzione o decurtazione dell'obbligazione garantita come individuata al capo 1 della premessa.

Art. 4 – Revoca dell'atto di cessione del credito.

1. La revoca dell'atto di cessione dovrà essere firmata sia dal Cedente che dal Cessionario. Quest'ultimo dovrà dare evidenza dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore.

2. La revoca dovrà essere redatta e notificata al GSE secondo le modalità previste all'art. 4 della Convenzione, di cui le parti dichiarano di essere pienamente a conoscenza; pertanto il GSE riconoscerà le tariffe incentivanti al soggetto Cessionario fintanto che non diventi operativa la suddetta revoca - come stabilito nella Convenzione - e, cioè, a partire dal secondo mese successivo alla sua notifica.

3. La revoca dovrà contenere le nuove coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti. Il Cedente e il Cessionario non riterranno responsabile il GSE in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra.

Art. 5 – Spese ed oneri fiscali.

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che il Cessionario dovesse sostenere in relazione al presente atto sono a carico del Cedente.

Art. 6 – Legge applicabile e foro competente.

- 1. I rapporti scaturenti dal presente atto sono regolati dalla legge italiana.
- 2. Per qualunque controversia che potesse sorgere il foro competente è

Art. 7 – Invio di comunicazioni.

- 1. Le comunicazioni inerenti al presente contratto dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi :
..... .

Gli allegati formano parte integrante del contratto.

..... ,

.....

(timbro e firma del Cessionario

..... ,

.....

(firma del debitore Cedente)

Il Cedente approva specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile e delle disposizioni emanate dalle Autorità Creditizie le seguenti clausole:

Art. 6 - secondo comma (deroga di competenza giudiziaria)

..... ,

.....

(firma del debitore Cedente)